

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

IPOTESI DI CCDI ANNO 2020 ed IPOTESI MODIFICA CCDI PARTE NORMATIVA 2019-2021

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), Dott. Giuseppe Levantini, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22 marzo 2018, ha ricevuto la documentazione avente per oggetto la modifica dell'accordo del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2019-2021 sottoscritto in data 26 settembre 2019 ed il fondo risorse decentrate anno 2020 al fine di esprimere proprio parere di competenza;

In particolare, il sottoscritto Revisore ha analizzato la seguente documentazione:

1. Ipotesi di accordo risorse decentrate anno 2020;
2. Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria risorse decentrate anno 2020;
3. Pre-intesa modifica del contratto decentrato integrativo - parte normativa anno 2019-2021;
4. Relazione illustrativa dell'ipotesi di modifica accordo decentrato 2019-2021 del 26 novembre 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Il sottoscritto Revisore Unico,

Premesso

- che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio economico-finanziario il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Riscontrato

che il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2020 risulta quantificato in euro 99.943,47, e confrontato come segue:

	2016	2017	2018	2019	2020
Totale Risorse Stabili	84.575,13	84.575,13	88.788,91	91.770,10	92.211,97
Totale Risorse Variabili	10.053,30	10.053,30	9.229,62	8.173,37	7.731,50
Totale Fondo	94.628,43	94.628,43	98.018,53	99.943,47	99.943,47
Non soggette			3.390,10	5.315,04	5.315,04
Verifica art. 23 c. 2 Dlgs 75/17	94.628,43	94.628,43	94.628,43	94.628,43	94.628,43

Il Fondo 2020 risulta superiore di euro 5.315,04 rispetto al Fondo per l'anno 2016. Di cui euro 991,50 per consolidamento delle risorse per l'alta professionalità pari allo 0,2% del monte salari 2001, euro 1.830,40 quale applicazione dal 2019 dell'art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL del 21 maggio 2018, ed euro 2.493,14 per gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali in applicazione dell'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL del 21 maggio 2018.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. n. 221/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

La modifica del contratto decentrato integrativo – parte normativa triennio 2019-2021 sottoscritta in data 26 novembre 2020 che prevede la sostituzione dell'allegato A) del medesimo CCDI e la relativa relazione illustrativa

Verificato

- che la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- che il fondo per l'anno 2020 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- che il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge (art. 40-bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001) ha assicurato la che l'ammontare complessivo del fondo trova copertura nel capitolo 9320 del bilancio 2020 come indicato nella relazione illustrativa;

Tutto Ciò Premesso

Attesta che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2020 sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge ed esprime parere favorevole alla modifica del contratto decentrato integrativo come da nuovo allegato A) al CCDI 2019-2021.

San Giorgio in Bosco, li 03 dicembre 2020

Il Revisore

Giuseppe D. Levantini

